

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 15.1.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO ex art. 445 bis c.p.c.

Articolo di Valeria CONTI

Riferimenti normativi: art. 445 bis c.p.c.; circolare Inps del 30.12.2011, n. 168

Premessa

La persona affetta da disabilità, che abbia presentato domanda per l'accertamento dello suo stato di handicap o per l'accertamento dell'invalidità civile, e non ritiene adeguato il giudizio emesso, può vedersi modificato la valutazione emessa dalle competenti commissioni mediche dell'ASL, mediante un ricorso da depositare presso la cancelleria del Giudice del Lavoro territorialmente competente.

A decorrere dal 1.1.2012, tutti coloro che hanno interesse ad impugnare la valutazione medica dell'ASL devono, preventivamente al deposito del ricorso, presentare un istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c, introdotto con Legge n. 11/2011, dinanzi al Tribunale (Giudice del Lavoro) nel cui circondario risiede, per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.

La persona affetta da disabilità che proponga, pertanto, giudizio ordinario per il riconoscimento dell'indennità economica senza aver preventivamente promosso l'istanza di accertamento tecnico preventivo si vede rigettato il ricorso dal Giudice, il quale rileva d'ufficio il vizio ed assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c.

L'accertamento tecnico preventivo (d'ora in avanti ATP) introdotto dall'art. 38

D.L. del 6 luglio 2011, n. 98 e convertito con modificazioni in L. del 15 luglio 2011, 111 costituisce, pertanto, dal 1.1.2012, la nuova ed unica modalità di introduzione delle controversie in materia di invalidità civile.

• Prescrizione e decadenza del diritto.

Ai sensi dell'art. 445 bis, comma 3, c.p.c., l'istanza si ATP interrompe la prescrizione del diritto.

Nel senso che l'espletamento dell'accertamento ha l'effetto di impedire la decadenza semestrale per la presentazione del ricorso di cui all'art. 42, comma 3, D.L. del 30.9.2003, n. 269.

Contenuto del ricorso

Il contenuto del ricorso deve contenere tutti gli elementi di un ricorso giurisdizionale ex art. 125 c.p.c.

Posto dunque che, a norma dell'art. 125 c.p.c., è necessario esporre le ragioni della domanda, nel descrivere le circostanze di fatto il ricorrente dovrà indicare non solo le circostanze dei dati relativi al procedimento amministrativo (ossia la domanda presentata alla commissione medica dell'ASL), ma anche altri elementi che la legge individua come requisiti necessari per l'attribuzione di un determinato beneficio economico (ad esempio: reddito; requisiti medici ecc). Posto, inoltre, che il procedimento di ATP ha indubbiamente natura di procedimento contenzioso, sempre in ordine ai requisiti del ricorso, sembra che sia necessaria la dichiarazione di valore della prestazione dedotta in giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att.

• Decreto di fissazione dell'udienza e conferimento dell'incarico.

Il Giudice del Lavoro, a seguito della presentazione dell'istanza di ATP emana un decreto di fissazione dell'udienza, il quale dovrà essere notificato all'Istituto Previdenziale a cura del ricorrente.

Successivamente all'udienza di comparizione il Giudice nomina il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) conferendogli l'incarico di espletare la visita medica.

Accade non di rado nei giudizi in materia di assistenza e di previdenza che il Giudice nomini il CTU contestualmente all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza.

Il Giudice conferendo l'incarico al CTU, dispone che quest'ultimo debba depositare, entro un congruo termine, la relazione medica presso la cancelleria del Lavoro ed assegna contestualmente un termine al ricorrente, non superiore a 30 giorni, per formalizzare la propria contestazione³.

Decreto di omologa

Il giudice, terminate le operazioni peritali, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale le stesse devono dichiarare, con atto scritto da depositare presso la Cancelleria del Lavoro, se intendono contestare le conclusione del consulente tecnico d'ufficio. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di eventuali dichiarazioni di dissenso della parte ed in assenza di contestazioni, il Giudice, con decreto pronunciato fuori udienza, omologa l'accertamento sanitario sulla base delle risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU - In caso di contestazione, la parte che ha depositato dichiarazione di dissenso

rispetto all'accertamento del CTU, deve depositare, presso la Cancelleria del Lavoro, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della citata dichiarazione, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

Va rammentato altresì che legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012) all'art. 27, comma 1, lettera f, ha aggiunto in coda all'art. 445-bis c.p.c. un ulteriore comma per cui "la sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile": il riferimento è appunto alla sentenza che definisce il giudizio di merito in caso di contestazione alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo.

- In assenza di contestazioni il Giudice, salvo che non ritenga di procedere alla rinnovazione della perizia ai sensi dell'art. 196 c.p.c., con decreto pronunciato fuori udienza entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito dell'eventuale dichiarazione di dissenso, omologa l'accertamento sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU e provvede sulle spese.

Va rammentato altresì che legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012) all'art.27, comma 1, lettera f, ha aggiunto in coda all'art. 445-bis c.p.c. un ulteriore comma per cui "la sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile": il riferimento è appunto alla sentenza che definisce il giudizio di merito in caso di contestazione alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo.

Il decreto in esame, per espressa previsione non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato, e subordinatamente alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica.

Il giudizio a cognizione piena.

Come già accennato la parte che ha dichiarato di contestare le conclusione del consulente tecnico, deve depositare un ricorso introduttivo del Giudizio.

Da ciò discende che:

- non sarà possibile contestare genericamente le risultanze dell'accertamento peritale;
- che la parte che non ha formulato formale contestazione, non potrà dare inizio al successivo giudizio di merito;
- se entrambi le parti depositano tempestivamente la dichiarazione scritta di dissenso, ciascuna avrà il termine perentorio di 30 giorni per depositare il ricorso. I due procedimenti dovranno, pertanto, essere riuniti ex art. 273 c.p.c. e 151 disp. Att. C.p.c.

Il ricorso dovrà essere articolato compiutamente come finora avvenuto con ricorso ex art. 414 c.p.c.. Nelle conclusioni del ricorso bisognerà domandare sia l'accertamento del diritto ad ottenere una prestazione che il pagamento della relativa prestazione.

• Conclusioni.

Nei giudizi per il riconoscimento dei propri diritti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità

e di assegno di invalidità l'espletamento dell'ATP costituisce, dal 1.12.2012, condizione di procedibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c.

Trattasi, però, di un improcedibilità sui generis o meglio di semplice improseguibilità della domanda sanabile nel termine fissato dal Giudice.

